

**COMUNE DI CASATISMA**

**VERBALE N. 3 DEL 21 Marzo 2016**

**OGGETTO: "RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 COORDINATO ED INTEGRATO e VARIAZIONI AL BILANCIO TRIENNALE"**

Con il presente Parere il Revisore dei Conti del Comune di Casatisma (PV), Dott.

Umberto Fiocchi, visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla*

*reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente*

**CONSIDERATO CHE** la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
- Dato atto che il Servizio finanziario del Comune di Casatisma ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011 che il revisore ha accertato in maniera analitica e puntuale il corretto mantenimento, sulla base dei principi sopraenunciati, dei residui attivi e passivi

il Revisore dei Conti esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di accertamento dei residui attivi e passivi al 1 Gennaio 2016 e alle variazioni di bilancio al bilancio di previsione triennale così come risultante dagli allegati predisposti dal servizio finanziario dell'ente locale.

Casatisma, 21 Marzo 2016

Dott. Umberto Fiocchi (Revisore dei Conti)

